Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 114° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 gennaio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1972, n. **900**.

Istituzione in Blantyre (Malawi) di un consolato di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Blantyre (Malawi) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio del Malawi.

Art. 2.

Sull'attività del consolato di 1ª categoria in Blantyre (Malawi) sovrintende — a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, — il capo della missione diplomatica a Lusaka (Zambia) accreditato anche in Malawi.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1972

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **901**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni di economia politica;
Storia del movimento sociale;
Istituzioni politiche comparate.

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Linguistica generale;
Fonetica sperimentale;
Istituzioni di matematica;
Linguistica applicata;

Lingue e letterature indiane dravidiche;
Lingua e letteratura persiana;
Islamistica;
Lingua e letteratura copta;
Lingue e letterature del sud-est asiatico;
Storia del disegno;
Storia della critica d'arte;
Storia della miniatura;
Storia della pittura fiamminga e olandese.

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Oncologia medica;
Neuroradiologia;
Igiene industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1973
Atti del Governo, registro n. 255, *foglio n.* 15. — VALENTINI

Avviso di rettifica

Al primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320, in data 11 dicembre 1972, in luogo di: « ..... del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 18 sono ..... »

leggasi:

« ..... del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 19 sono ..... ».

Inoltre, il titolo dell'art. 32 è così rettificato: (Accesso a particolari qualifiche).

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Ampliamento della dotazione organica dei capi operai del ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, occorre provvedere ad incrementare la dotazione dei capi operai del ruolo degli operai permanenti del Servizio escavazione porti, cantieri ed officine del numero dei posti corrispondente al numero degli operai ai quali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica viene conferita una delle seguenti qualifiche: comandante o padrone di rimorchiatore, capo draga, padrone marittimo per il traffico, capo macchinista del servizio escavazione porti;

Visti i decreti di pari data con i quali centotrentatre operai permanenti attualmente inquadrati in una delle tre categorie del ruolo del Servizio escavazione porti, cantieri ed officine, essendo in possesso dei requisiti richiesti vengono collocati ai sensi del precitato art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, con decorrenza 1° luglio 1970, tra i capi operai (parametro 230) e precisamente n. 4 con la qualifica di padrone marittimo per il traffico, ventisette con la qualifica di comandante di rimorchiatore, quarantadue con la qualifica di capo draga, sessanta con la qualifica di capo macchinista;

Considerato che pertanto l'attuale dotazione organica dei capi operai del ruolo del Servizio escavazione porti, cantieri ed officine, pari a centoventotto unità deve essere incrementata, a decorrere dal 1° luglio 1970 di centotrentatre unità;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse la dotazione organica dei capi operai del ruolo del Servizio escavazione porti cantieri ed officine del Ministero dei lavori pubblici è fissato in duecentosessantuno posti.

La maggiore spesa graverà sul capitolo 1127 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 178.

(13227)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vò Euganeo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 febbraio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Vò Euganeo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vò Euganeo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla S.p.a. Cementeria di Monselice, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perchè fa parte di un complesso paesaggistico unitario, che occorre considerare nella sua interezza. Trattasi di una visione panoramica assai suggestiva, costituita da un alternarsi di dolci rilievi che circondano, da tre lati, il centro urbano di Vò e sui quali sorgono alcune chiese, ville e, prevalentemente, tipiche costruzioni rurali. Nell'accennato ambiente la bellezza e la varietà della natura — che costituisce l'elemento determinante — si fondono armonicamente con l'espressione del lavoro umano;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Vò Euganeo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a sud (all'altezza del mappale n. 207, foglio XXI, comune di Vò) dal confine del comune di Vò Euganeo con il comune di Cinto Euganeo, quindi ad ovest dallo scolo Canaletto costituente, per breve tratto, il confine del comune di Vò Euganeo con il comune di Lozzo Atestino, poi dal rio Calto Fondo, quindi dalla strada provinciale n. 89 « Euganea » fino al mappale n. 262, foglio XI, comune di Vò, poi dallo scolo consorziale Nuovo, successivamente da una linea comprendente i mappali numeri 92, 87, 228, foglio XI, comune di Vò, quindi, attraversata via Cà Erizzo, dal Calto Molini di Boccon fino alla strada Cavalcaressa (ora provinciale n. 89), poi dalla medesima strada, fino all'incrocio con la strada comunale Carbonare-Zovon, quindi da detta strada fino al mappale n. 107, foglio I, comune di Vò, successivamente dal confine tra i comuni di Vò Euganeo e Rovolon, poi dal limite sud della zona vincolata dal monte della Madonna, dal confine tra i comuni di Vò Euganeo e di Teolo, dal limite della zona vincolata Molinarella-Le Sbarre, nonchè dal confine della zona vincolata del monte delle Forche, infine dal limite del territorio del comune di Vò con i comuni di Teolo, Galzignano, Cinto Euganeo fino all'altezza del predetto mappale n. 207, foglio XXI, comune di Vò Euganeo, cioè dal punto in cui si è iniziata la delimitazione in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Vò Euganeo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (*d'intesa con il soprintendente ai monumenti di Venezia*), si è riunita il giorno 14 febbraio 1970, alle ore 9, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

La commissione delibera con voto favorevole dei presenti, ad eccezione del sindaco del comune di Vo' Euganeo, che esprime parere negativo, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione l'estensione a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1487, art. 1, numero 3 e 4, nonché del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, numeri 4 e 5, l'estensione del vincolo di tutela previsto dalla citata legge al territorio del comune di Vo' Euganeo delimitato, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, come segue: a sud (all'altezza del mappale n. 207, foglio XXI, comune di Vo') dal confine del comune di Vo' Euganeo con il comune di Cinto Euganeo, quindi, ad ovest dallo scolo Canaletto costituente, per breve tratto, il confine del comune di Vo' Euganeo con il comune di Lozzo Atestino, poi dal rio Calto Fondo, quindi dalla strada provinciale n. 89 « Euganea » fino al mappale n. 262, foglio XI, comune di Vo', poi dallo scolo consorziale Nuovo, successivamente da una linea comprendente i mappali numero 92, 87, 228, foglio XI, comune di Vo', quindi, attraversata via Cà Erizzo, dal Calto Molini di Boccon fino alla strada Cavalcaressa (ora provinciale n. 89), poi dalla medesima strada, fino all'incrocio con la strada comunale Carbonara-Zovon, quindi da detta strada fino al mappale 107, foglio I, comune di Vo', successivamente dal confine tra i comuni di Vo' Euganeo e Rovolon, poi dal limite sud della zona vincolata dal monte della Madonna, dal confine tra i comuni di Vo' Euganeo e di Teolo, dal limite della zona vincolata Molinarella-Le Sbarre, nonché dal confine della zona vincolata del monte delle Forche, infine dal limite del territorio del comune di Vo' con i comuni di Teolo, Galzignano, Cinto Euganeo fino all'altezza del predetto mappale n. 207, foglio XXI, comune di Vo' Euganeo, cioè dal punto in cui si è iniziata la delimitazione in parola.

(13263)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Siena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel comune di Siena, in ampliamento del vincolo già esistente;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Siena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella

località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende i magnifici quadri panoramici del Lecceto, quali si vedono da San Casciano delle Masse e l'ambiente collinare tipico del senese su cui gli stessi insistono, nonchè la delicatissima e aristocratica tessitura delle Volte Alte contrappunta dal rinascimentale inserimento della villa Chigi, dalla chiesa di San Bartolomeo e dal ninfeo ad essa annessi, a cui si perviene attraverso strade sinuose contornate da cipressi in un paesaggio incontaminato e ricco di episodi della terra senese; tutta la località in parola è inoltre caratteristica per la rete viaria che di colle in colle si risolve in una molteplicità di motivi sapientemente creati dall'uomo in piena armonia con la natura dei luoghi e, comprendendo importanti strutture monumentali e quadri naturali e paesistici di grande suggestività, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possono godere le sopracitate bellezze;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Siena, come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: riallacciandosi al precedente vincolo a nord, dove questo incrocia il torrente Pietrina, segue detto torrente fino ad incontrare la strada Piazza-Convento Vecchio. Segue poi tale strada verso sud, fino al suo incrocio con la strada per il palazzo. Di qui in linea retta verso ovest, fino al bivio stradale Ponte al Rigo-Il Palazzo con la strada per Osteriaccia, segue quest'ultima sino ad incontrare il confine del comune. Si segue tale confine verso ovest e poi a sud fino ad incontrare il punto, sul confine, distante m. 200 dalla strada Siena-S. Rocco a Pilli ad est della strada stessa. Di qui si prosegue verso nord con una linea parallela a m. 200, dalla strada San Rocco a Pilli-Siena, fino ad incrociare la strada poderale per la Fornace. Da tale punto si prosegue in linea retta verso sud-est, sino alla vetta del poggio del Morvido a quota 246. Di qui altra linea retta fino al podere Colombaio. Da tale punto, sempre in linea retta, e verso nord-est fino all'incrocio della strada poderale per la Casa Fornace con la strada per Costafabbri, seguendo poi quest'ultima verso nord fino a riallacciarsi al vincolo già esistente in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Siena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 3 del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città numero 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) SIENA - *Proposta di ampliamento del vincolo esistente.*

La commissione, all'unanimità, propone l'ampliamento del vincolo nella zona così delimitata:

SIENA - *Ampliamento del vincolo esistente.*

Riallacciandosi al precedente vincolo a nord; dove questo incrocia il torrente Pietrina, segue detto torrente fino ad incontrare la strada Piazza-Convento Vecchio. Segue poi tale strada verso sud, fino al suo incrocio con la strada per il palazzo. Di qui in linea retta verso ovest, fino al bivio stradale Ponte al Rigo-Il palazzo con la strada per Osteriaccia, segue quest'ultima sino ad incontrare il confine del comune. Si segue tale confine verso ovest e poi a sud fino ad incontrare il punto, sul confine, distante metri 200 dalla strada Siena-S.Rocco a Pilli ad est della strada stessa. Di qui si prosegue verso nord con una linea parallela a metri 200, dalla strada S. Rocco a Pilli-Siena, fino ad incrociare la strada poderale per la Fornace. Da tale punto si prosegue in liena retta verso sud-est, sino alla vetta del Poggio del Morvido a quota 246. Di qui altra linea retta fino al podere Colombaio. Da tale punto, sempre in linea retta, e verso nord-est fino all'incrocio della strada poderale per la Casa Fornace con la strada per Costafabbri. Seguendo poi quest'ultima verso nord, fino a riallacciarsi al vincolo già esistente di Siena.

(13264)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Brinzio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Brinzio (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brinzio (Varese);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è una delle più caratteristiche delle Prealpi Varesine; ricche di boschi di centenari castagni, di faggi e di altre caratteristiche essenze alpestri, nonchè di verdi prati. Tali elementi costituiscono con i vecchi insediamenti umani di tipo tradizionale della zona un complesso caratteristico di singolare bellezza naturale d'insieme, in gran parte accessibile al pubblico ed attraversata dalla strada provinciale Varese-Luino, attraverso appunto l'omonimo passo del Brinzio, che rappresenta uno dei punti più belli e caratteristici dell'intera zona;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Brinzio (Varese) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord confinante con i territori di Rancio e di Bedero Valcuvia, a est con il territorio di Ganna; a sud con il territorio di Varese ed a ovest con il territorio di Castello Cabiaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brinzio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

BRINZIO - Vincolo di tutto il territorio comunale.

Non è presente il sindaco del comune di Brinzio, pur essendo stato regolarmente invitato con raccomandata di Stato 30 gennaio 1971, n. 936, in data 29 gennaio 1971.

Il presidente propone alla commissione di assoggettare a tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 per notevole interesse pubblico l'intero territorio del comune di Brinzio, confinante a nord con i territori di Rancio e di Bedero Valcuvia; a est con il territorio di Ganna; a sud con il territorio di Varese ed a ovest con il territorio di castello Cabiaglio.

La proposta del presidente messa in votazione palese viene approvata all'unanimità.

(13262)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un tratto di strada attraversante il territorio comunale di Lumarzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 ottobre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il tratto della strada Apparizione-Uscio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lumarzo (Genova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende un tratto di strada paesisticamente qualificato per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da esso si godono;

Decreta:

Il tratto di strada Apparizione-Uscio attraversante il territorio comunale di Lumarzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: una fascia larga 150 metri a monte e 150 metri a valle della strada.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Lumarzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Oggi 6 ottobre 1970, alle ore 15,30, nella sede della soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

LUMARZO - Vincolo paesistico sul tratto della strada panoramica Apparizione-Uscio attraversante il territorio comunale di Lumarzo.

(*Omissis*).

L'arch. Mazzino considera che dal tratto della strada panoramica Apparizione-Uscio attraversante il territorio comunale di Lumarzo si godono eccezionali visioni panoramiche che è necessario tutelare. Propone pertanto di porre il vincolo ad una fascia larga 150 metri a monte e 150 metri a valle della strada, al fine di salvaguardare le risorse panoramiche. Si decide alla unanimità che il tratto della strada attraversante il territorio comunale di Lumarzo sia sottoposto alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(13259)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Conselve.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 aprile 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il parco comunale di Conselve denominato il « Prato »;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge all'albo del comune di Conselve (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perchè trattasi di un'attraente zona verde esistente nel centro abitato di Conselve e costituita da un'ampia area nella quale si ergono imponenti piante di platani, di non comune bellezza, di rilevante altezza e di eccezionale sviluppo. Va rilevato anche l'aspetto caratteristico e tradizionale del « Prato » che, oltre a costituire normalmente una riposante oasi di verde pubblico, ha ospitato ed ospita manifestazioni di vario genere (commerciali, folkloristiche, sportive);

Decreta:

Il parco denominato il « Prato » sito nel territorio del comune di Conselve (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: l'intera area sita nel centro urbano di Conselve e costituita dai mappali numeri 49, 60 e 363, foglio XVI del comune di Conselve.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Conselve provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 14 aprile 1970, alle ore 9, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati in seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

Su invito del presidente, la commissione passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno: « Proposta di vincolo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, sul parco comunale di Conselve denominato "il Prato" ».

(*Omissis*).

La commissione quindi, preso atto di quanto sopra, col voto favorevole di tutti i suoi membri e con l'astensione del sindaco di Conselve delibera di proporre, per le motivazioni in precedenza espresse, al Ministro per la pubblica istruzione l'imposizione, a sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, di vincolo di tutela sul « Prato » di Conselve, ciò sull'intera area sita nel centro urbano di Conselve e costituita dai mappali numeri 49, 60 e 363, foglio XVI, del comune di Conselve, nell'ambito della quale area sono situate le maestose alberature sopraccennate.

(13270)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Radda in Chianti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Volpaia nel comune di Radda in Chianti;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Radda in Chianti (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende un bellissimo comprensorio collinare, ricco di uliveti, cipressi e boschi che incorniciano complessi monumentali ed insediamenti particolarmente qualificati in senso ambientale e paesistico, quali Volpaia, Capaccia, Albola, Villa Castelvecchi; tale ambiente, costellato anche da tipiche case rurali, si determina come uno dei paesaggi meglio caratterizzati della campagna toscana, notevolmente qualificata in maniera omogenea e godibile da molti punti di vista, in particolare dal belvedere di Radda;

Decreta:

La zona di Volpaia sita nel territorio del comune di Radda in Chianti (Siena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord con il confine di comune, dall'incrocio esistente con la strada provinciale per S. Maria Novella in Chianti verso est, fino alla vetta del monte Maione a quota 812, proseguendo ancora il confine comunale che passa in vicinanza dell'Abbadia di Coltibuono e segue ad ovest la strada statale n. 429 fino a quota 574, all'incrocio con la strada vicinale per S. Donato. Da qui in linea retta in direzione nord-ovest, fino ad incontrare la strada di Bugialla in prossimità della C. Bozzolo a quota 400. Si segue ad ovest tale quota 400, fino ad intersecare il borro di Bracciano. Poi in linea retta verso nord fino all'incrocio della strada provinciale per S. Maria Novella ed il sentiero che conduce al podere Montemaggio. Seguendo la suddetta strada provinciale verso nord fino ad intersecare il confine comune presso la località Il Sodo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Radda in Chianti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 3 del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) RADDA IN CHIANTI - Proposta di vincolo della zona di Volpaia.

La commissione pertanto a maggioranza (contrario il sindaco), propone l'apposizione del vincolo, con l'ampliamento proposto dall'arch. Passeri, nella zona così delimitata: a nord con il confine di comune, dall'incrocio esistente con la strada provinciale per S. Maria Novella in Chianti verso est, fino alla vetta del monte Maione a quota 812, proseguendo ancora il confine comunale che passa in vicinanza dell'Abbadia di Coltibuono e segue ad ovest la strada statale n. 429 fino a quota 574 all'incrocio con la strada vicinale per S. Donato in Perano. Da qui in linea retta in direzione nord-ovest, fino ad incontrare la strada di Bugialla in prossimità della C. Bozzolo a quota 400. Si segue ad ovest tale quota 400, fino ad intersecare il borro di Bracciano.

Poi in linea retta verso nord fino all'incrocio della strada provinciale per S. Maria Novella ed il sentiero che conduce al podere Montemaggio. Seguendo la suddetta strada provinciale verso nord fino ad intersecare il confine comunale presso la località il Sodo.

(13261)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Chiusdino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante l'Abbazia di S. Galgano sita nell'ambito del territorio comunale di Chiusdino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Chiusdino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata da pianure coltivate e da colline boscose, che fanno cornice a due bellissimi complessi monumentali di Montesiepi e dell'Abbazia cistercense, costituisce un quadro naturale godibile da più punti di vista accessibili al pubblico; inoltre, la località è interessata da tipiche case rurali, che, unitamente ai monumenti e alla vegetazione tipica toscana, viene ad essere notevolmente caratterizzata in maniera omogenea;

Decreta:

La zona circostante l'Abbazia di S. Galgano, sita nel territorio del comune di Chiusdino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dell'incrocio del fiume Merse con il fosso La Gallessa, si segue quest'ultimo verso sud-ovest sino ad incontrare la strada statale 441. Proseguendo verso sud-ovest in tale strada fino al chilometro 33. Da tale chilometro una spezzata verso sud-est fino ad incontrare il fiume Merse in un'ansa a quota 284. Risalendo poi lungo il fiume verso nord fino all'incrocio con il fosso La Gallessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Chiusdino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 14 del mese di novembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CHIUSDINO - *Proposta di vincolo della zona circostante l'Abbazia di S. Galgano.*

E' assente il sindaco, che era stato regolarmente convocato.

Il presidente dà la parola al soprintendente, che illustra le caratteristiche paesistico-ambientali della zona in esame.

Il presidente ringrazia e invita i presenti a manifestare la loro opinione.

La commissione pertanto, all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

A *nord dell'incrocio del fiume Merse con il fosso* La Gallessa, si segue quest'ultimo verso sud-ovest sino ad incontrare la strada statale n. 441. Proseguendo verso sud-ovest in tale strada fino al km. 33.

Da tale chilometro una spezzata verso sud-est fino ad incontrare il fiume Merse in un'ansa a quota 284.

Risalendo poi lungo il fiume verso nord fino all'incrocio con il fosso La Gallessa.

(13257)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Comabbio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Comabbio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Comabbio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè situata in magnifica posizione fra i due suggestivi laghi di escavazione glaciale, poco profondi e calmi, si estende come una grande sella fra le alture del monte Pelato e di S. Maria di Ternate, e degrada dolcemente verso i laghi di Monate e di Comabbio con tratti di caratteristica vegetazione palustre e con boschi cedui misti di robinia, castagno, quercia e piante sparse di conifere, componendo nell'assieme un quadro panoramico particolarmente pregevole, nel quale armoniosamente si fondono aspetti naturali ed i misurati insediamenti dovuti all'opera dell'uomo; come il centro abitato arroccato sopra un'altura, propaggine delle pendici del monte Pelato. Tale quadro panoramico, che spesso si raddoppia nell'immagine nitidissima che si forma nella tranquilla superficie delle acque, è godibile dalla grande strada da Sesto per Laveno che attraversa il territorio fra i due laghi, dalle altre strade e luoghi pubblici compresi nella zona vincolata, e dai laghi stessi: esso quadro rappresenta un episodio di tutto il più vasto insieme del paesaggio dei due laghi, che conserva caratteristiche naturali ancora non raggiunte da violente trasformazioni.

Decreta:

L'intero territorio del comune di Comabbio ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Comabbio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

COMABBIO - *Vincolo di tutto il territorio comunale.*

(*Omissis*).

Il Presidente propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3-4, per notevole interesse pubblico, l'intero territorio comunale di Comabbio, confinante a nord col lago di Monate, a est col comune di Ternate ed il lago di Comabbio, a sud col comune di Mercallo dei Sassi e ad ovest col comune di Osmate e con quello di Sesto Calende.

(*Omissis*).

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente mette in votazione palese la propria proposta che risulta approvata con sei voti favorevoli e due astenuti (sindaco e ing. Belli).

(13256)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località monte Conero, in comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona nella località di monte Conero sita nel territorio del comune di Ancona non ancora sottoposta a tutela paesistica;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ancona;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla ditta S.A.I. C.A., che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendente tratti boschivi, prati e rupi a picco sul mare, costituisce quadri naturali incantevoli e suggestivi, visibili dal mare e dall'interno formando altrettanti punti di vista di ampio raggio sino agli Appennini;

Decreta:

La zona della località di monte Conero sita nel territorio del comune di Ancona, compresa tra la zona di Portonuovo ed il confine del predetto comune con quello di Sirolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: « confine territoriale tra il comune di Ancona e quello di Sirolo per due lati, strada provinciale del Conero, confine con la località denominata Portonova vincolata con decreto ministeriale 23 maggio 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 9 giugno 1953. »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ancona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stessa tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 3 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

L'anno 1967 ed il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 10 si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti delle Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939 sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ANCONA - *Località monte Conero, completamento vincolo zona compresa tra Portonovo e il confine territoriale del comune.*

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la validità della riunione per la presenza di tutti i membri, dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

3) ANCONA - *Località Monte Conero - Completamento vincolo zona compresa tra Portonovo e il confine territoriale del comune.*

Il soprintendente ai monumenti riferisce che sulle pendici del monte Conero, nel territorio del comune di Ancona, risulta tuttora non sottoposta al vincolo paesistico quella parte compresa tra la zona di Portonovo vincolata con decreto ministeriale 9 gennaio 1963 e il confine territoriale del comune di Ancona con Sirolo, il cui territorio è vincolato con decreto ministeriale 18 maggio 1966, trattandosi di una zona con gli stessi requisiti delle parti già vincolate, che completa il quadro naturale del monte Conero che si è inteso a suo tempo tutelare, la commissione pur mancando il rappresentante del comune di Ancona, accetta la proposta della soprintendenza e delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ancona, la zona così delimitata: « Confine zona paesistica di Portonovo (decreto ministeriale 9 gennaio 1963) - confine territoriale con il comune di Sirolo - mare Adriatico - strada provinciale del Conero ».

(13258)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Basilicata e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Potenza, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, oltre alle provvidenze creditizie di cui all'art. 7, anche quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Potenza: nubifragi, grandinate e piogge persistenti dal 12 luglio al 23 agosto e mese di settembre 1972:

comune di Acerenza, per le località S. Marco, Giangualano, Piano S. Donato, Piano S. Nicola, Rapollina, S. Basile, Varlatura, Pietra Stoppelli, Piano della Maddalena, Cupo, Lagno, Serra, Fonatanella, Varrata, Piana Corleta, Ferretta, Lauro, Difesa, Piano S. Giovanni, Belluogo, Ciani, Montanaro, Polito, Ripallanza, Molino Glinni;

comune di Barile, per le località Piano della Noce, Macarico piccolo, Macarico Grande, Serra della Noce, Valle di Bove, Titolo, Gorizza, Piano di Cerro, Le Querce, Catavatto, Colagruosso;

comune di Bella, per le località Isca o Serra della Gallina, Scalo Bella, S. Antonio Casalini, Carlotta, Pomella, S. Santa, Giardino, Serra di Muro, Fossa del Lupo, Angeloni, S. Francesco, Serradenti, Piano Casino;

comune dei Brindisi di Montagna, per l'intero territorio comunale;

comune di Castelluccio Inferiore, per le località Guarangelo, S. Michele, Giardini, Caricchio, S. Tommaso, S. Caterina, Pietrasasso, Pellareto, Canneto, Panciuta, Pongiuto, Madonna della Neve, Pantanelle, Cerasia, La Torna, Magaglione, Serra Pollo, Carosello, Ferraro;

comune di Castelluccio Superiore, per le località Prastiere, Mavile, Foresta, Pastani, Viola, Pellegrini, S. Evraso, Petruzzolo, Guarangelo, Santoianni, Catorra, S. Venere, Carosello, S. Michele, Lavatoio, Ripoli, La Torna, Fiumarella, Pisanella;

comune di Chiaromonte, per le località Calvario, Ischia, Sotto la Croce, Mesole, Ricolia, Cerri, S. Rocco, Croce, Passo della Spiga, S. Pasquale, Tuvolo, Larga di Mezzo, Maldinaci;

comune di Episcopia, per i fogli di mappa numeri 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 24, 25, 26;

comune di Filiano, per le località Cerasale, Inforchia, Scalera, Grottole, Canestrelle;

comune di Forenza, per le località Piro Sorbo, S. Giuliano;

comune di Lauria, per le località Rosa, Capraro, Pecorone, Piscitella, Canicella, S. Filomena, Madonna del Carmine, Sotto la Serra, Castello Seluci, Montagnola, Starsia, Ceraso, Carminato, Monte Galdo, Piano della Menta, Acqua delle Donne, Galdo Galdicello, Melara;

comune di Melfi, per le località Infantina, Bicocca, Montelapis, Piano dell'Incoronata, Orti di Melfi, limitatamente alla parte ricadente nel foglio di mappa n. 76, Camarda, Vaccareccia, Leonessa;

comune di Oppido Lucano, per le località Petrito, Quercia Lunga, Pian Rustico, Costa dell'Alvo, Costa Pisano, Pantoni, Serra Signora Angela, Medico, Laghi, Felci, Difesa, Ripa Bianca, Montrone, Ricilli, Costa Oliveto, Valle Arenara, Vigne del Conte, Boschetto, Tufariello, Valle dell'Orto, Pozzello, Terlizzo, Monastero, Santa Lucia, Visciolo, Pianella;

comune di Pietragalla, per i fogli di mappa numeri 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22;

comune di Rapolla, per le località Appendolata, Arcidiaconata, Piano della Chiesa, Imperatore;

comune di Ripacandida, per le località Orefice, Conserva, Cucchiarone, Caroppoli, Lagaroni, Serra Saraceno, Murata, Matinella;

comune di Roccanova, per le località Fornello, Cerasa, e i fogli di mappa numeri 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 35, 36, 37, 38;

comune di Rotonda, per le località S. Giuseppe, Servie, Calorie, Pegno, Lori, Cugno;

comune di Venosa, per le località Iatta, Grancana, Mugnolo, Piano della Ferragine, Cacamacchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13335)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Puglia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento indicato a fianco della provincia di Bari, nella quale possono essere concesse, alle aziende agrarie, le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari: grandinata del 20 luglio 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Bari, nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari: nubifragi con grandine e grandinate dei giorni 12, 16, 22, 26 luglio; 16, 19, 20, 24, 25, 29, 31 agosto; 3, 7, 8, 16, 20 e 26 settembre 1972:

comune di Acquaviva delle Fonti, per i fogli di mappa numeri 51, 61, 110, 111, 112;

comune di Alberobello, per i fogli di mappa numeri 16, 4, 5, 6;

comune di Altamura, per i fogli di mappa numeri 159, 203, 204, 219, 220, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 200;

comune di Andria, per i fogli di mappa numeri 167, 184, 190, 15, 21, 22, 30, 32, 33, 39, 50, 51, 52, 53, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 108, 117, 118, 135, 145, 150, 162, 163, 164, 198;

comune di Bisceglie, per i fogli di mappa numeri 13, 14, 15, 16, 17, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45 e dal n. 52 al 68 compresi;

comune di Canosa di Puglia, per i fogli di mappa numeri 63, 64 e 65, non compresi nel decreto ministeriale 30 settembre 1972, e per i fogli di mappa dal n. 1 al 21 compresi, n. 25, dal n. 28 al 40 compresi, n. 44, dal n. 50 al n. 58 compresi, numeri 68, 69, dal n. 71 al n. 73 compresi, numeri 76, 77, 78, 83, 87;

comune di Cassano Murge, per i fogli di mappa numeri 24, 31, 52;

comune di Castellana Grotte, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6;

comune di Corato, per i fogli di mappa numeri 101, 102, 103, 104, 12, 20, 21;

comune di Gioia del Colle, per i fogli di mappa numeri 41, 57, 58, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 121, 122, 123, 124;

comune di Gravina di Puglia, per i fogli di mappa numeri 65, 66, 67, 68, 78, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 126, 127, 130, 131, 132;

comune di Locorotondo, per il foglio di mappa n. 2;

comune di Minervino Murge, per i fogli di mappa numeri 24, 25, 42, 43, 44, 45, 57, 58, 59, 61, 90, 91;

comune di Molfetta, per i fogli di mappa numeri 12, 13, 20, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 46, 47;

comune di Monopoli, per i fogli di mappa numeri 91, 92, 93, 94, 95, dal n. 107 al n. 113 compresi, numeri 122, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 181, 182, 183, 184, 185, 186 e 187;

comune di Ruvo di Puglia, per i fogli di mappa numeri 62, 70, 77, 83, 89, 94, 95;

comune di Santeramo in Colle, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 94, 95;

comune di Toritto, per i fogli di mappa numeri 39, 40, 51, 52, 55.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13340)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Abruzzo e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti: grandinata del 18 aprile 1972.

Pescara: nubifragi con grandine dei giorni 7 maggio, 9 giugno, 23 giugno 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Pescara, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pescara: nubifragio con grandine del 2 e 15 luglio 1972:

comune di Pianella, per i fogli di mappa numeri 3 p, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 30 p, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 p, 42 p;

comune di Cepagatti, per i fogli di mappa numeri 10 p, 11 p, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

comune di Rosciano, per i fogli di mappa numeri 1 p, 8, 9, 10, 11;

comune di Loreto Aprutino, per i fogli di mappa numeri 8 p, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 p, 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13342)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Sicilia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco della sottoelencata provincia, nella quale possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Palermo: vento sciroccale del 18 maggio 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Ragusa, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte di cui all'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ragusa: nubifragio del 2 ottobre 1972:

comune di Acate, per le località Pezza di Fico, Cicirello, Saliceto, Schembri, Ponte Dirillo, Piano Perrera, Baudarello, Scirruzza, Pavone, Tatappi, Litteri, Santissimo, Pezza Grande, Codda, Salmé, Torre Vecchia, Mezzo Iunco, Biddini-Soprano, Biddini-Sottano, Dirillo-Mogli, Dirillo-Gorgolongo, Dirillo-Macconi, Lanzacane, Casale, Pezza Listingo, Dirillo-Monello, Dirillo Fossa Nera;

comune di Vittoria, per le località Pozzo Ribaudo, Fondo-Abbate, S. Bartolo, Macconi-Arcerito, Cava Albanello, Pozzo-Canino, Salina, Buffa, Buffitella, Torre Vecchia di Vittoria, Nipitella, Castelluccio, Isola Di Stefano, Piano dell'Isola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13341)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Marche e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alla aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Macerata: alluvione 24 febbraio; gelate 29 e 30 aprile; grandinate 16 aprile, 23, 24, 25 e 26 maggio, 2 giugno, 2, 11, 19 luglio, 3, 17 e 18 agosto 1972.

Ancona: grandinata del 18 agosto 1972.

Pesaro: grandinate e venti impetuosi dei giorni 23 giugno, 11, 20, 26, 27, 28 e 30 luglio 1972.

Ascoli Piceno: nubifragio del 23 agosto 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Ancona: grandinate del 27 e 31 luglio 1972:

comune di Sassoferrato, per le località Malcagno, Cabernardi, Camartoni, Massa, Camarano, Castagna, Caparucci, Radicosa, Camazzocchi, Rotondo, Doglio, Cantarino, Percozzone, Comandino, Querceto, S. Lorenzino, Catobagli, Capoggi, Fondiglie;

comune di Castelcolonna, per il territoric a nord dell'abitato fino al confine con il comune di Monterado e delimitato dalla strada che va dalla località Croce alla località Francavilla, più la località Croce di Montignano al confine con il comune di Senigallia;

comune di Monterado, per il territorio a sud del centro abitato, al confine con Castelcolonna e precisamente la zona delimitata dal predetto confine comunale, dalla strada Monterado, la Croce e dalla direttrice che unisce Borgo Portone a Francavilla;

comune di Senigallia, per il territorio al confine del comune di Castelcolonna e compresa tra la trada comunale Monterado-Scapezzano e la strada comunale che partendo da Villa Monti raggiunge la strada delle Bruciate, in corrispondenza del passo della Bruciata e le località Roncitelli e S. Angelo.

Ascoli Piceno: nubifragi con grandine dei giorni 2, 11, 20, 25 27, 31 luglio e 19 settembre 1972:

comune di Ascoli Piceno, per le località Caprignano, S. Antonetto, Casabruciata, Albero di Piccione, Panichi, Ponte di Scatolini;

comune di Ortezzano, per la località S. Croce;

comune di Cossignano, per le località Tre Camini, S. Vito, S. Michele, Castricciano, Selve, Colle, Peschiera, Fiorano, Fontorfio;

comune di Fermo, per le località Crocifisso di Massaccio, Storno, S. Lorenzo, S. Andrea, Salvano, Pompeiana, Canale, Moie, Castiglione, S. Pietro Vecchio, Camera, S. Maria a Mare, Marina Palmense, Valle, Cugnolo, Cantagallo, Fonte di Palme;

comune di Porto S. Giorgio, per la località S. Vittoria;

comune di Altidona, per le località S. Biagio e Barbolano;

comune di Magliano di Tenna, per la località S. Filippo;

comune di S. Elpidio a Mare, per il territorio a sud dal fiume Tenna, ad est dal fiume Tenna, confine comune di Porto S. Elpidio fino al fosso Castellano, da qui al bivio della provinciale per Cascinare e Castellano, quindi provinciale delle Fratte in corrispondenza al bivio di Raccosta, a nord Bivio di Raccosta, provinciale delle Fratte, provinciale Montegranarese, strada comunale di Cerretino, confine Monturanese, ad ovest confine Monturanese sino al fiume Tenna;

comune di Porto S. Elpidio, per il territorio ad est della statale Adriatica sul ponte Tennese fino al ponte del Palo, strada provinciale Elpidiense in località S. Filippo, fosso dell'Albero, strada comunale della Corva in prossimità di Villa Ridolfi, fosso di fonte Serpe, fosso Castellano, confine comune di S. Elpidio a Mare; a nord confine S. Elpidio a Mare; ad ovest confine S. Elpidio a Mare, fiume Tenna; a sud corso del fiume Tenna;

comune di Monturano, per il territorio ad est dal fiume Tenna, lungo il confine con S. Elpidio a mare, fino a 300 metri oltre la provinciale Monturanese; a nord dal corso dell'Ete morto fino alla provinciale Montegranaro-Fermo; ad ovest strada provinciale Montegranaro-Fermo fino al ponte Sdrago, fosso omonimo, centro abitato, strada comunale di S. Lorenzo, Fonte Murata, strada provinciale Faleriense; a sud strada provinciale Faleriense, incrocio comunale S. Lorenzo, strada omonima, fiume Tenna fino al confine di S. Elpidio a Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13343)

DECRETO PREFETTIZIO 27 dicembre 1972.
Nomina del segretario del consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 818/27 del 29 marzo 1971, relativo alla nomina del dott. Giovanni Migliorino a segretario del consiglio provinciale di sanità

Vista la nota n. 7331 in data 20 dicembre 1972 con la quale il medico provinciale di Nuoro designa per l'assolvimento delle anzidette funzioni, in sostituzione del dott. Migliorino, il dott. Giampaolo Mura, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio a Cagliari;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giampaolo Mura, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Cagliari, è nominato, con decorrenza immediata, segretario del locale consiglio provinciale di sanità.

Nuoro, addì 27 dicembre 1972

Il prefetto: MARONGIU

(234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla scuola per vigilatrici d'infanzia dell'ospedale « Bambin Gesù » di Roma, ad istituire un corso di specializzazione per vigilatrici d'infanzia all'assistenza ai prematuri.

Con decreto n. 900.8/C.S./70/4 in data 1° dicembre 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Bambin Gesù », di Roma, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione all'assistenza ai prematuri con sede presso la scuola per vigilatrici d'infanzia dell'ospedale.

(13212)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Freisa di Chieri » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Freisa di Chieri » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del « Freisa di Chieri »

Art 1.

La denominazione di origine controllata « Freisa di Chieri » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Freisa di Chieri » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Freisa.

Art. 3.

Il vino « Freisa di Chieri » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Freisa prodotte esclusivamente nel territorio dei comuni di:

Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello Torinese, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Freisa di Chieri » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari, in buona esposizione, in terreni preferibilmente di medio impasto calcareo-argillosi, con esclusione di quelli di fondovalle, pianeggianti o tendenzialmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non dovrà superare gli 80 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo, la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Asti e Cuneo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Freisa di Chieri » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50.

Sono consentite eventuali correzioni con mosti, anche parzialmente concentrati, ottenuti con uve del vitigno Freisa prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 3, anche in vigneti non iscritti all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, purchè l'aumento di volume corrisponda, come massimo, al 15 % calcolato come mosto non concentrato.

Art. 6.

Il vino « Freisa di Chieri » può essere preparato nel tipo secco o nel tipo amabile; all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Freisa secco:

colore: rosso rubino non troppo intenso;
odore: fine che ricorda quello del lampone e della viola;
sapore: asciutto, acidulo che con l'invecchiamento diventa più delicato;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11 gradi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Freisa amabile:

colore: rosso rubino non troppo intenso;
odore: delicato che ricorda lontanamente il lampone;
sapore: amabile aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 7 gradi di alcool svolto; complessivo 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Freisa di Chieri » ottenuto da uve che abbiano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50, qualora venga invecchiato, fino al 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia, può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva di « superiore ».

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Freisa di Chieri » può essere utilizzata per designare i vini « spumante » e « frizzante » ottenuti mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile o dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione.

La preparazione dei vini di cui al precedente comma deve avvenire entro il territorio indicato per le operazioni di vinificazione all'art. 5 del presente disciplinare.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Freisa di Chieri » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale di quelle idonee alla produzione del « Freisa di Chieri ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(13204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	586,70	586,70	586,85	586,70	586,60	586,70	586,70	586,70	586,70	586,25
Dollaro canadese	587,10	587,10	587,30	587,10	586,60	587,10	587 —	587,10	587,10	587,20
Franco svizzero	155,93	155,93	155,90	155,93	155,90	155,95	155,915	155,93	155,93	155,86
Corona danese	85,16	85,16	85,20	85,16	85,15	85,15	85,15	85,16	85,16	85,15
Corona norvegese	88,64	88,64	88,63	88,64	88,60	88,64	88,63	88,64	88,64	88,62
Corona svedese	123,63	123,63	123,60	123,63	123,60	123,62	123,63	123,63	123,63	123,60
Fiorino olandese	181,80	181,80	181,80	181,80	181,70	181,80	181,79	181,80	181,80	181,80
Franco belga	13,2675	13,2675	13,26	13,2675	13,27	13,26	13,2675	13,2675	13,26	13,27
Franco francese	115,23	115,23	115,30	115,2	115,30	115,22	115,20	115,23	115,23	115,23
Lira sterlina	1380,20	1380,20	1380 —	1380,20	1377,50	1380,20	1380,50	1380,20	1380,20	1378,50
Marco germanico	182,87	182,87	182,90	182,87	182,90	182,85	182,84	182,87	182,87	182,90
Scellino austriaco	25,3095	25,3095	25,33	25,3095	25,275	25,30	25,2975	25,3095	25,30	25,31
Escudo portoghese	21,8925	21,8925	21,89	21,8925	21,85	21,88	21,895	21,8925	21,89	21,88
Peseta spagnola	9,2430	9,243	9,26	9,2430	9,23	9,24	9,2430	9,2430	9,24	9,24
Yen giapponese	1,9455	1,9455	1,9450	1,9455	1,945	1,94	1,945	1,9455	1,94	1,94

Media dei titoli del 15 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
» 5 % (Ricostruzione)	93,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,60
» 5 % (Città di Trieste)	94,725
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,675
» 5,50 % » » 1968-83	94,95
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	98,30
» 6 % » » 1971-86	97,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	586,70
Dollaro canadese	587,05
Franco svizzero	155,922
Corona danese	85,155
Corona norvegese	88,635
Corona svedese	123,63
Fiorino olandese	181,795
Franco belga	13,267
Franco francese	115,215
Lira sterlina	1380,35
Marco germanico	182,855
Scellino austriaco	25,303
Escudo portoghese	21,894
Peseta spagnola	9,243
Yen giapponese	1,945

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di Microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, sono attualmente disponibili tre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia od in scienze biologiche;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai n. 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

5) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dall'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 229 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 previste per il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

Trattazione di un argomento di microbiologia.

B) *Prova pratica*:

Tecniche microbiologiche ed immunologiche; autopsia di animali da esperimento infettati ed accertamento diagnostico.

C) *Colloquio*:

Argomenti delle prove scritta e pratica.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato fra le seguenti: inglese francese e tedesco.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, il giorno 9 marzo 1973, alle ore 9.

La prova pratica avrà luogo, subordinatamente al superamento della prova scritta, presso l'Istituto medesimo, il giorno 30 marzo 1973, alle ore 9.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica, ne sarà data comunicazione in tempo utile.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suindicati.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e quello riportato nel colloquio.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle for-

mazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alle legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazioni mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della co-

municazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di Università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad aiuto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiegato sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 12 Sanità, foglio n. 250

(13352)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi per esami nella carriera direttiva e di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1972 sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori dei concorsi per esami a posti di vice traduttore ed esperto in lingue straniere di seconda classe indetti con decreti ministeriali 28 ottobre 1969.

(473)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a venti posti di fattorino, categoria ausiliaria

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di fattorino (elevabili al numero dei posti risultanti vacanti alla data della nomina dei vincitori), categoria ausiliaria, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quello di 32, salvo le elevazioni consentite, per quest'ultimo limite, dalle disposizioni di legge vigenti;

c) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) licenza di scuola elementare;

h) patente di guida categoria C).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso l'ente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Enaoli - Ufficio del personale via Giulio Romano, 46 - Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, perdono, indulto o perdono giudiziale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

m) l'indirizzo (con l'indicazione del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia, o unità equiparata di appartenenza. Per i dipendenti dell'ente, è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato *A* al presente bando.

Art. 4.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno di una prova pratica e in una prova di idoneità tecnica.

La prova pratica consisterà nella scrittura di un brano sotto dettato.

La prova di idoneità tecnica verterà sulla guida e sulla manutenzione degli automezzi.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *B* al presente bando.

Le singole prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato le prove dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito delle prove medesime, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà dalla somma dei voti riportati nella prova pratica e nella prova di idoneità tecnica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova pratica e la prova di idoneità tecnica.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del comitato esecutivo, il quale, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 390;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatorio, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, in bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 539, dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado di invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in servizio di ruolo nell'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di fattorino e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La commisione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il presidente: TAVAZZA

ALLEGATO A

RACCOMANDATA

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, Ufficio del Personale, via Giulio Romano, 46 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . provincia di . . . . .
il . . . . residente in . . . .
provincia di . . . . via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . posti di . . . . . categoria . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione di detto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . .
. . . .
(indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del limite suddetto).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della licenza di scuola elementare conseguita il . . presso .,
. . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non avere precedenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali, e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere (non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni stabilite e, in particolare a quelle previste al punto 1) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo . . . .
. . . .
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

. . . .
(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

luogo e data . . . .

(13167)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasette posti di geometra in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1972, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentasette posti di geometra in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasette posti di geometra in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1972, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Granarelli dott. Ezio, ispettore generale.

Membri:

Zanzi dott. Lucio, direttore di divisione;

Del Buono prof. Mario, ordinario di costruzioni nell'istituto tecnico geometri (Valadier);

Marando prof. Paolo, ordinario di topografia nell'istituto tecnico per geometri (Bordoni);

Giuffrè dott. Filiberto, ingegnere superiore del genio militare.

Segretario:

Badolati dott. Roberto, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti per gli esami della materia a fianco di ciascuno indicata:

Squitieri dott. Michele, ispettore generale, membro aggiunto per il colloquio facoltativo di lingua francese;

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, membro aggiunto per il colloquio facoltativo di lingua tedesca;

Preti dott. Lorenzo, direttore di divisione, membro aggiunto per il colloquio facoltativo di lingua inglese.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario della anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1972
Registro n. 78 Difesa, foglio n. 222

(13370)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 ottobre 1972, n. **51**.

Modifiche all'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 28 *ottobre* 1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il n. 3 dell'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

« 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende ».

Art. 2.

Nell'ipotesi prevista al n. 6 dell'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, si applica la legge 25 febbraio 1971, n. 67.

303

Art. 3.

Il n. 9 dell'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

« 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, hanno ricevuto la notifica prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Art. 4.

Dopo il secondo comma dell'art. 5 del testo unico regionale delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« La causa di ineleggibilità già prevista dal n. 9) dell'art. 5 del presente testo unico, nonchè le cause di ineleggibilità previste ai nn. 6 e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, siano da questi rimosse entro sei mesi dalla data in cui egli ne viene a conoscenza ».

Art. 5.

I sei mesi previsti nell'ultimo comma del precedente art. 4 decorrono, ove intervenga o sia pendente giudizio, dalla data della sentenza definitiva.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1972

FASINO

MURATORE

LEGGE 26 ottobre 1972, n. 52.

Modifica dell'art. 217 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia, concernente i requisiti per la nomina a vice-segretario comunale e di liberi consorzi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 28 *ottobre* 1972)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 217 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è modificato come segue:

« Per la nomina a vice-segretario di libero consorzio e comunale è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato ».

Il secondo comma del predetto articolo è abrogato.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1972

FASINO

MURATORE

LEGGE 26 ottobre 1972, n. 53.

Interpretazione autentica della norma contenuta nella nota c alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, concernente l'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 28 *ottobre* 1972)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'adeguamento al costo della vita delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale, previsto nella nota *c* alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, fino al limite di lire 100 mila nette mensili, da applicarsi sull'ammontare netto iniziale di ciascuna classe di stipendio, va effettuato a decorrere dal 1° luglio 1970, data dalla quale cessa la corresponsione, in favore del predetto personale, della indennità integrativa speciale di cui alla legge statale 17 maggio 1959, n. 324, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 2.

La percentuale di variazione da utilizzarsi per l'adeguamento delle retribuzioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1970 è data dalla differenza ottenuta sottraendo dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) relativo al mese di ottobre 1969 l'indice corrispondente relativo al mese di ottobre 1968.

Art. 3.

La percentuale di variazione da utilizzarsi per l'adeguamento delle retribuzioni nell'anno 1971 è data dalla differenza ottenuta sottraendo dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) relativo al mese di ottobre 1970 l'indice corrispondente relativo al mese di ottobre 1969.

Art. 4.

La percentuale di variazione da utilizzarsi per l'adeguamento delle retribuzioni in ciascuno degli anni successivi al 1971 è data dalla differenza ottenuta sottraendo dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) relativo al mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui l'adeguamento delle retribuzioni si riferisce l'indice corrispondente relativo al mese di ottobre dell'anno immediatamente precedente.

Prima di effettuare le differenze di cui al precedente comma gli indici vanno rideterminati prendendo come base quello relativo all'anno 1966, che si considera uguale a cento. Tale rideterminazione viene effettuata moltiplicando gli indici stessi per i coefficienti di raccordo all'uopo indicati dall'Istituto centrale di statistica

Resta ferma ogni altra disposizione della nota *c* alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1972

FASINO

(12939)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.